

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

intento a provvedere al caricamento di elementi di un ponteggio sul pianale di un camion, noleggiato per l'occasione, veniva colpito dagli elementi metallici sollevati con una gru manovrata da dipendente di altra azienda.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Con riferimento al conferimento in via orale e comunque di fatto della delega per la sicurezza va osservato che la Corte territoriale, prendendo atto dell'assenza di un formale conferimento ex art. 16 d. lgs. 81/2008, esclude che i poteri e gli obblighi propri del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni possano essere trasferiti dal datore di lavoro senza l'espressione di un'inequivoca manifestazione di volontà, in forma scritta.

Si tratta di un'impostazione che tiene conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801). La prima condizione dell'effettività della delega di funzioni in materia di prevenzione e sicurezza è, dunque, la sussistenza di un atto di conferimento che non può essere tale solo sotto il profilo formale, ma deve contenere il trasferimento sostanziale degli obblighi e dei relativi poteri posti dalla legge in capo all'obbligato. L'atto di delega, secondo l'art. 16 del d. lgs. 81/2008, deve essere, pertanto, espresso, inequivoco e contenere il trasferimento dei poteri decisionali, di intervento e di spesa necessari allo svolgimento di tutte le attività che ne formano oggetto. La delega, inoltre, non può essere conferita che a soggetto capace dotato delle necessarie cognizioni tecniche.

"La delega - come hanno definitivamente chiarito le Sezioni Unite- nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che sono propri, del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri." (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

In ogni caso la delega di cui all'art. 16 d. lgs. 81/2008 deve possedere i requisiti formali che le sono propri e deve, pertanto, come stabilito dal comma 1) lett.re a) e c) essere redatta ed accettata per iscritto. In assenza di una simile formalizzazione il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici. Ed invero, il principio di effettività, che informa gli obblighi prevenzionistici dettati dal d.lgs 81/2008 "se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; se nonostante tale carenza il delegato verrà chiamato a rispondere del proprio operato sarà in quanto egli ha assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o del preposto, e non per la esistenza di una delega strutturalmente difforme dal modello normativo. Correlativamente, il delegante "imperfetto" manterrà su di sé tutte le funzioni prevenzionistiche che l'atto non è valso a trasferire ad altri e i suoi doveri non si ridurranno all'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16 d.Lgs. cit.." (Sez. 4, Sentenza n. 22246 del 28/02/2014, in motivazione).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 20/05/2021

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.